



COMUNE DI STINTINO PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA N. 13 DEL 12/08/2022

Settore proponente: Sindaco

OGGETTO: ORDINANZA ORARIO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE – ART. 32 L.R. 18/05/2006 N. 5 E DELLE ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il DPR 24 luglio 1977 n. 616;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il d.lgs. 26.3.2010 n. 59;

VISTO l'articolo 31, comma 1, del d.l. 201/2011 convertito con legge 23/12/2011 n. 214;

VISTO l'art.32, comma 1 della Legge Regionale 18/05/2006, n. 5;

VISTE le direttive regionale, emanate con Delibera della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006;

VISTO l'art. 50, comma 7, della Legge 18.08.2000 n.267, "Testo unico delle leggi sullo ordinamento degli enti locali", che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici,

CONSIDERATO altresì che, l'art.54 comma 3 del suddetto D.lgs. 267/2000 conferma la potestà ordinatoria del Sindaco in relazione a specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza e quiete pubblica;

RAVVISATA la necessità di procedere alla determinazione dell'orario minimo e massimo di apertura degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

RAVVISATA la necessità di emanare un provvedimento che disciplini unitariamente la materia degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso i locali di trattenimento e presso i circoli privati, al fine di ottemperare alle nuove disposizioni normative e contemperare le esigenze correlate all'esercizio di tali attività, anche in riferimento alla riconosciuta natura turistica del paese, alle esigenze del generale rispetto e tutela della sicurezza e del benessere di tutta la comunità cittadina;

ORDINA

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei locali e delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento;

CAPO I
Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

ART.1
Definizioni

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica sono costituiti da un'unica tipologia così come definita dall'art. 21 della L.R. 18/05/2006, n. 5.

Per attività accessorie di somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione si intendono quelle svolte congiuntamente ad attività prevalente di trattenimento e svago (quali SALE DA BALLO. SALE DA GIOCO, LOCALI NOTTURNI, STABILIMENTI BALNEARI ed ESERCIZI SIMILARI).

Per ESERCIZI MISTI si intendono quelli che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio oppure di vendita di generi di monopolio.

Per PICCOLI TRATTENIMENTI MUSICALI di cui all'articolo 28, comma 2, L.R. 18/05/2006 n. 5 si intende la musica effettuata con apparecchi elettroacustici (quali ad esempio: C.D., mangianastri, giradischi, juke box ecc.) e musica dal vivo con massimo due strumenti preamplificati o amplificati, con Disk Jokey ed il Karaoke. **Tale attività non può essere pubblicizzata separatamente dall'attività principale.**

Per **ORARIO ESTIVO** si intende quello compreso nel periodo dal **01 Giugno al 30 Settembre**.

Per **ORARIO INVERNALE** si intende quello compreso nel periodo dal **01 Ottobre al 31 Maggio**.

Per **TURNO DI CHIUSURA** si intende la chiusura dell'esercizio per una o più giornate nel corso di ogni settimana scelto liberamente dall'esercente.

ART.2
Orario degli esercizi con attività prevalente di somministrazione

Per gli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono fissati i seguenti orari:

ORARIO MINIMO: 7 ore di apertura giornaliera effettiva.

ORARIO MASSIMO: 22 ore di apertura giornaliera comprensiva delle eventuali chiusure di cui all'art.8, comma 2, della presente Ordinanza.

Detti orari devono essere compresi fra le ore:

per l' ORARIO INVERNALE (01 Ottobre – 31 Maggio)

06,00 e le **24,00** dalla domenica al venerdì

06,00 e le **01,00** sabati e prefestivi

Gli esercenti le attività di somministrazione aperti al pubblico possono comunicare la protrazione dell'orario dell'attività con correlata posticipazione dell'orario di chiusura, fino alle ore **02,00** i sabati e prefestivi

per l' ORARIO ESTIVO (01 Giugno-30 Settembre)

06,00 e le **03,00** dal lunedì alla domenica senza possibilità di proroga eccettuati eventi di particolare importanza turistica.

Ciascun esercente ha facoltà di scegliere l'orario di somministrazione, nell'ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, diversificando tra periodo estivo ed invernale e tra un giorno e l'altro della settimana.

Nelle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, l'orario di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande deve osservare l'orario dell'attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, sia nei locali al chiuso sia all'aperto, ad eccezione delle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione che deve cessare improrogabilmente entro le ore 03,00, così come previsto dall'art. 6, comma 2 del D.L. 03/08/07 n. 117 convertito in legge 02/10/07 n. 160.

ART.3

Orario in esercizi misti

Negli esercizi misti si devono osservare gli orari di apertura e chiusura stabiliti o prescelti per ognuna delle rispettive attività, nell'ambito delle norme che li disciplinano.

Nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura degli esercizi commerciali o degli spacci di genere di monopolio deve essere sospesa la vendita dei relativi generi, qualora venga tenuto aperto l'esercizio per svolgere l'attività di somministrazione al pubblico.

ART.4

Orario delle attività di somministrazione annesse a strutture alberghiere

L'attività di somministrazione annesse ad alberghi, pensioni e locande, possono essere svolte, in favore degli alloggiati, dei loro ospiti e di coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni, anche al di fuori degli orari previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

ART. 5

Circoli Privati

La presente ordinanza si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte all'interno dei circoli privati.

ART.6

Orario attività piccoli trattenimenti musicali svolta in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Nei locali al chiuso e spazi all'aperto, sia su area pubblica che privata è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo ed il Karaoke, in orario compreso:

per l' ORARIO INVERNALE (01 Ottobre – 31 Maggio)

dalle ore **19,00** e le ore **24,00** dalla domenica al venerdì

dalle ore **19,00** e le ore **01,00** sabati e prefestivi

per l' ORARIO ESTIVO (01 Giugno-30 Settembre)

dalle ore **19,00** e le ore **01,00** dalla Domenica al Giovedì

dalle ore **19,00** e le ore **02,00** il Venerdì e il Sabato

dal 01 al 30 agosto dalle ore 19,00 e le 02,00 Non è consentito derogare a detti limiti di orario

Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento, i titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a :

a) osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in materia di inquinamento acustico e utilizzando solo attrezzature per le quali è stato predisposto il piano sulle emissioni acustiche che deve essere disponibile alla visione delle Forze di Polizia presso il locale dove si svolge l'attività e trasmesso all'Ufficio Comunale competente ;

b) rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In ogni caso l'attività musicale in spazio all'esterno non potrà superare i 55 (dB) fino alle ore 24,00 ed i 45 (dB) dalle ore 24,00 e fino al limite orario come sopra individuato.

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori; ai soli fini di terminare la consumazione e/o effettuare il pagamento è consentita la sosta degli avventori nel locale per massimo di mezz'ora oltre l'orario di chiusura stabilito.

Sia all'interno che all'esterno dei locali sono vietati schiamazzi o rumori che possano disturbare la quiete pubblica.

Inoltre è vietato l'uso degli strumenti ed apparecchi sonori all'esterno dei locali dopo le ore 02.00.

Questi comunque devono essere tenuti ad un volume adeguato ai limiti previsti dalle normative vigenti. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata all'aperto, sia su area pubblica che privata, non può avvenire oltre le ore precedentemente stabilite, se non espressamente autorizzata dal Sindaco su istanza motivata e previo verifica degli organi di vigilanza.

Il titolare dell'autorizzazione risponde dell'osservanza di quanto disposto dal presente articolo ed in caso di inosservanza, oltre alla normativa di legge in vigore, sarà presa in considerazione l'opportunità di ridurre gli orari di chiusura del locale pubblico.

ART. 7

Deroghe generali

E' consentito all' esercente degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande posticipare l'apertura ed anticipare la chiusura giornaliera, fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario prescelto, escluso per l' ORARIO ESTIVO (01 Giugno-30 Settembre).

All' esercente di cui al comma 1, è consentito effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, fino al limite massimo di quattro ore consecutive.

ART.8

Programmi di apertura per turno degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 33, comma 2 della L.R. 18/05/2006 n. 5 e al fine di garantire all'utenza idonei livelli di servizio nel periodo Ottobre-Maggio, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

ART.9
Orario giochi leciti

Nei esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , si possono effettuare giochi leciti ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 18/05/2006, n. 5, dalle ore 08,00 e fino al termine dell'orario di apertura.

Nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento, possono essere effettuati *durante tutto l'orario di apertura*.

Negli esercizi autorizzati come sale-gioco, l'orario di apertura deve essere compreso fra :

per l' ORARIO INVERNALE

le ore **08,00** e le ore **24,00**.

per l' ORARIO ESTIVO

le ore **08,00** e le ore **01,00**.

CAPO II
Orari delle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento

ART.10

Orario delle discoteche, sale da ballo, night club, sale di audizione locali di arte varia

Le attività di cui al presente articolo, poste negli spazi al chiuso e all'aperto, devono svolgersi inderogabilmente nell'orario compreso fra le ore **19,00** e le ore **04,00**.

I gestori hanno facoltà di effettuare una chiusura intermedia giornaliera del locale, con l'obbligo di riapertura non oltre le ore 23,00.

I gestori che optino per un solo turno di apertura continuativa, hanno l'obbligo di aprire non oltre le 23,00. **Al** solo scopo di consentire l'evacuazione del pubblico, è concessa **mezza ora** di tolleranza sull'orario di chiusura prescelto, nell'ambito di quello previsto al comma 1 del presente articolo.

ART.11

Orario dei festival, concerti e manifestazioni varie e saltuarie, all'aperto

In occasione di festival, concerti e manifestazioni saltuarie, le attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento devono svolgersi in orario compreso fra le ore **19,00** e le ore **02,00**.

CAPO III
Disposizioni comuni

ART.12

Turni di chiusura

I gestori degli esercizi con attività prevalente di somministrazione al pubblico, di alimenti e bevande hanno la facoltà di osservare la chiusura di uno o più giorni nel corso della settimana, dandone preventiva comunicazione al Sindaco.

L'obbligo della comunicazione preventiva al Sindaco permane anche ogni qualvolta i gestori decidano di cambiare il giorno di chiusura settimanale o optino per rinunciarvi.

E' data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per il turno di chiusura settimanale, di rimanere aperti a Loro libera scelta, mediante preventiva comunicazione al pubblico con apposito cartello, ogni qualvolta lo ritengano necessario.

I gestori dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento stabiliscono liberamente i giorni della settimana di chiusura dell'esercizio.

ART.13 ***Cartello orario***

E' fatto obbligo agli esercenti oggetto della presente ordinanza di rendere noto al pubblico l'orario prescelto con l'esposizione di un cartello in luogo ben visibile dall'esterno dei locali di somministrazione e di pubblico spettacolo ed intrattenimento o con altri strumenti idonei al medesimo scopo.

Detto cartello, redatto dal gestore, deve indicare:

.- l'orario di apertura e chiusura, con specificato chiaramente l'eventuale orario diversificato tra un giorno e l'altro della settimana;

- l'eventuale giorno o gli eventuali giorni di chiusura settimanale;

- i turni di apertura obbligatoria ed il relativo orario (soltanto per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande); all'interno del locale, in luogo ben visibile, dovrà essere apposto un altro cartello, riportante il listino prezzi.

Negli esercizi che somministrano pasti è fatto obbligo di esporre il menù, comprensivo dei prezzi, in luogo ben visibile dall'esterno del locale.

ART.14 ***Chiusura temporanea dell'esercizio***

L'esercente può chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni senza alcun obbligo di comunicazione al Comune.

La chiusura temporanea dell'esercizio per periodi di tempo superiori a trenta giorni dovrà essere comunicata preventivamente al Comune

La chiusura temporanea non potrà essere effettuata per periodi di tempo superiori ad un anno, salvo richiesta di proroga in caso di comprovata necessità, pena la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 31, lett. a) della L.R. 18/05/2006 n. 5.

L'esercente deve informare il pubblico del periodo di chiusura mediante apposizione di cartello ben visibile all'esterno dell'esercizio.

I titolari di concessione Annuale di occupazione di aree pubbliche deve garantire l'apertura dell'esercizio per almeno 10 Mesi nell'anno solare. Tale Obbligo può essere ridotto a mesi 8 dal Sindaco a seguito di accordo tra tutti i titolari sulla programmazione annuale degli esercizi di somministrazione al fine di garantire un adeguato servizio nei mesi che vanno da novembre ad Aprile dell'anno successivo così come previsto all'art. 8.

ART.15 ***Sanzioni***

L'inosservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sarà sanzionata, come previsto dalla Normativa Vigente.

Per violazione degli orari di diffusione della musica consentiti, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente.

Per l'inosservanza delle predette prescrizioni si procederà, inoltre, all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria come di seguito specificato.

Nel caso in cui al titolare vengano contestate, nel corso dell'anno solare, violazioni della disciplina riguardante gli orari di diffusione della musica si applica la seguente sanzione accessoria:

a) 1^ violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per giorni 2 (due);

b) 2^ violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per giorni 5 (cinque);

c) 3^ violazione nel corso dell'anno solare: la cessazione dell'attività di diffusione della musica per giorni 30 (trenta);

ART.16

Entrata in vigore

Disposizioni Finali

Le ordinanze precedenti in materia sono integralmente sostituite dalla presente ordinanza.

E' sempre fatta salva, inoltre, la potestà del Sindaco di provvedere con propria ordinanza alla riduzione o modifica degli orari dei singoli esercizi pubblici ai sensi dell'art. 54 T.U. Enti Locali vigente.

Della presente Ordinanza, è data esecutività mediante pubblicazione all'Albo ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR o al P.d.R. rispettivamente nei 60 e 120 giorni successivi alla pubblicazione all'Albo.

Stintino, 12.08.2022

IL SINDACO

Avv. Rita Limbania Vallebella

Il Sindaco

VALLEBELLA RITA LIMBANIA / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*